Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **775**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.

Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.

Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero degli uffici periferici sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;

2) agli uffici periferici dello Stato sarà attribuita, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;

3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

4) in particolare dovrà essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, così come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera *c*).

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è inserito il seguente articolo 3-*bis*:

« Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovrà di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16-*bis* ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 3-*ter*:

« La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali ».

Art. 6.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente ».

Art. 7.

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da « All'articolo 146 dello Statuto » sino a « organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa » sono sostituite dalle seguenti:

« All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le norme contenute nei precedenti commi, nonchè quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalità, di cui alla lettera *d*) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonchè alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari ».

Nell'ultimo comma, dopo le parole: « dai rispettivi ordinamenti » sono aggiunte le parole: « salvo quanto previsto alla lettera *d*) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti ».

Art. 8.

All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole: « entro il 31 dicembre 1968 » sono sostituite con le parole: « entro il 31 dicembre 1970 », e le parole: « articoli da 11 a 18 » sono sostituite con le parole: « articoli da 11 a 15 e 17 e 18 ».

Nel secondo comma, dopo le parole: « norme di coordinamento », sono aggiunte le parole: « e di adeguamento ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtù del primo comma ».

Art. 9.

All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo le parole: « saranno riordinate » sono aggiunte le seguenti: « con effetto dal 1° luglio 1970 ».

Nel secondo comma, dopo le parole: « fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste », sono aggiunte le seguenti: « di norma ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « selezione del personale », sono aggiunte le seguenti: « anche con la eliminazione degli esami di avanzamento ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sarà consentito, anzichè alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica ».

All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole:

« Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonchè alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento ».

Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Con effetto dal 1° gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti più favorevoli in relazione a particolari esigenze, sarà stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.

Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale ».

Art. 10.

L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonchè in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1° luglio 1970 ».

Art. 11.

All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 ».

Art. 12.

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dai seguenti articoli:

Articolo 16.

« Con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati, il Governo della Repubblica provvederà a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali — comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo — e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.

La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere:

a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonchè della responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;

b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonchè dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;

c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera *b*), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attività del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:

1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facoltà di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonchè gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;

2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonchè gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facoltà di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.

Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimità e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;

d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;

e) le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sarà conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi fun-

zioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sarà effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.

La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovrà contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilità degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.

In particolare sarà previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.

Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sarà prevista la responsabilità nei confronti del Governo, che potrà disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorità, garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.

Sarà stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;

g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche dirigenziali in modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;

h) sarà riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessità di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.

Sarà previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto già previsto all'articolo 11.

Sarà poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali. Il corso dovrà avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;

i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità.

Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.

Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Sarà, infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.

La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sarà articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente ».

Articolo 16-bis.

« Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:

a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate al Tesoro;

b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da due voci:

la prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-*ter*;

la seconda, da una indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del Tesoro.

Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.

Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973 ».

Articolo 16-*ter*

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1° luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensività di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16-*bis*, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella *A* e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella *D*, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-*bis* ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonchè quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera *i*) dell'articolo 16 ».

Articolo 16-*quater*.

« Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:

attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 16-*bis* ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973 ».

Art. 13.

All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma le parole: « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° settembre 1971, sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1° settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1° settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione ».

Nel quarto comma, le parole: « 1° gennaio 1971 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 1971 ».

Art. 14.

All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole: « le misure provvisorie » sono sostituite dalle seguenti: « le nuove misure ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Resta fermo il disposto di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 ».

Art. 15.

L'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito dal 1° luglio 1970, se più favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennità di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.

Per quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuita loro, dal 1° maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se più favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori ».

Art. 16.

All'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Entro il 31 marzo 1971 sarà emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi del-

l'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 17.

L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonchè dei ruoli del personale civile degli istituti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Ammnistrazione della grazia e giustizia, si provvederà comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.

A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni — comprese quelle ad ordinamento autonomo — in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.

Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potrà superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unità per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unità per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale ».

Art. 18.

All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le parole: « 31 dicembre 1970 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 1971 ».

Art. 19.

L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e — tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 — la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

Per le materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 16-*bis* ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 44-*bis*:

« I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione ».

Art. 21.

L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 22.

Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

« (1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti del servizio escavazione porti, nonchè per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico ».

« (3) Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in apposite carriere ordinarie.

I tronconi direttivi delle attuali carriere speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie.

Si farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria.

I posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1° luglio 1970 nel corrispondente troncone di concetto ex speciale ».

« (6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio ».

« (8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici ».

« (9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette ».

Alla nota (4) della stessa legge sono aggiunte le parole:

« Il parametro sarà pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie dello Stato attualmente in servizio nonchè per gli appartenenti alla carriera direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente in servizio allorchè in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale ».

Art. 23.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in 42 ore dal 1° gennaio 1971 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sarà indicata la relativa copertura.

Art. 24.

Le mansioni ed il trattamento economico e di quiescenza degli operai e degli impiegati delle carriere esecutive, di concetto e ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oltre che con legge, possono essere disciplinati anche con regolamento in attuazione di accordi stipulati tra il Governo ed i sindacati rappresentati nei consigli di amministrazione o le confederazioni sindacali di cui essi facciano parte.

Il regolamento previsto dal precedente comma è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro od i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro.

Resta ferma la necessità dell'approvazione con legge della eventuale copertura finanziaria.

Debbono in ogni caso esser disciplinati con legge lo stato giuridico, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza del personale delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La procedura prevista dal primo e dal secondo comma si applica anche alla modifica, abrogazione o sostituzione delle disposizioni vigenti ancorchè contenute in leggi od in atti aventi valore di legge.

Art. 25.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.

Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dell'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 26.

Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli.

Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1° gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.

Art. 28.

Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovrà sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.

Deve essere prevista la possibilità che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per più di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.

Art. 29.

Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di « fuori ruolo », alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sarà prevista la facoltà, a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.

Art. 30.

Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presenterà al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonchè l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministra-

zione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presenterà l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Art. 31.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo statuto degli impiegati civili dello Stato e l'altro il nuovo statuto economico degli impiegati civili dello Stato, quale risulterà dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

I testi unici previsti dal precedente comma saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e con il parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.

Art. 32.

Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti deputati e venti senatori.

Art. 33.

Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — GASPARI — REALE —
GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **776.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Bartolomeo », con sede in Sarzana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di La Spezia in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Bartolomeo » di Sarzana, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21, 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 8 dello statuto approvato con regio decreto 24 maggio 1906, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Bartolomeo », con sede in Sarzana (La Spezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di La Spezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sarzana;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 maggio 1906, modificato con regio decreto 5 settembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 34. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 12 giugno 1966, per il rinnovo del consiglio comunale di Ripacandida (Potenza), una lista eterogenea conseguì la maggioranza assoluta dei seggi e potè, quindi, provvedere, senza difficoltà, alla costituzione degli organi di amministrazione, assicurando il normale governo del civico ente.

In seguito, però, si manifestarono in seno alla predetta maggioranza profonde divergenze, dovute alla diversa estrazione politica dei suoi componenti, che portarono alla paralisi della attività amministrativa dell'ente.

Infatti, la seduta del consiglio comunale del 29 novembre 1969 — indetta, fra l'altro, per l'esame del bilancio di previ-

sione relativo al 1970 — andò deserta per mancanza del numero legale; parimenti infruttuosa risultò una successiva seduta in data 31 gennaio scorso.

Il prefetto, pertanto, considerata l'urgente necessità di addivenire all'approvazione del predetto bilancio, dispose una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con decreto del 22 aprile 1970, n. 1402/13/1.

Ma la seduta di prima convocazione del 30 aprile 1970 andò deserta, mentre in quella di seconda del 2 maggio 1970, dopo un tentativo di rinvio dell'esame del bilancio, al momento della votazione dello stesso, dieci dei diciotto consiglieri presenti si allontanavano dall'aula, facendo venire nuovamente meno il numero legale.

Allora il prefetto, allo scopo di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, lo convocava nuovamente d'ufficio per l'11 e 13 giugno 1970 con decreto — fatto notificare a tutti i consiglieri — contenente l'esplicita avvertenza che, in caso di persistente inerzia, sarabbe stato proposto ed adottato il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto entrambe le sedute sono risultate, ancora una volta, deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di Ripacandida — a causa degli insanabili contrasti interni — di provvedere ad un preciso ed essenziale obbligo di legge, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si rileva che la carenza del predetto consiglio comunale, continuata malgrado la formale diffida del prefetto, ha confermato l'esistenza di un permanente stato di inefficienza funzionale del consiglio in dipendenza della mancanza di una omogenea e sicura maggioranza in seno alla stessa rappresentanza consiliare; in tale situazione, un intervento sostitutivo per l'approvazione del bilancio sarebbe valso a consentire il superamento dell'ostacolo momentaneo della relativa votazione ma non avrebbe potuto rimuovere le cause di fondo della crisi che incidono pregiudizievolmente sulla funzionalità dell'amministrazione.

Pertanto, avuto anche riguardo ai più rigorosi criteri ai quali, nella materia, è informata la nuova normativa contenuta nella legge 22 dicembre 1969, n. 964, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Niccolò Setari, direttore di sezione.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ripacandida (Potenza), per lo stato di permanente inefficienza funzionale, ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 1970 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Niccolò Setari, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(10886)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Sostituzione di un componente il comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato A del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 15 aprile 1967, relativo alla nomina dei componenti del comitato regionale di informazione contabile agricola del Piemonte e Val d'Aosta;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 1970 il dottore Elio Negretti ha assunto la direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte in sostituzione del dott. Augusto Modena;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione del dott. Modena, già membro e presidente del comitato, con il dott. Elio Negretti;

Decreta:

Il dott. Elio Negretti, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Piemonte, è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circorscrizione Piemonte e Val d'Aosta ed è nominato presidente del comitato medesimo in sostituzione del dott. Augusto Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Ministro: NATALI

(10755)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 dicembre 1969 e 9 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 14 e 18 dello statuto della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, in conformità ai seguenti testi:

Art. 14, comma primo: « Il comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri e del direttore generale. Tutti i consiglieri debbono avvicendarsi nel corso dell'anno in seno al comitato, secondo i turni stabiliti dal consiglio all'inizio di ogni anno ».

Art. 18, comma terzo, parte prima: « I sindaci resteranno in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10809)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della regione pugliese.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota del 14 ottobre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale della Puglia, avv. Gennaro Trisorio Liuzzi, comunica che la giunta regionale suddetta ha designato il sig. Michele Di Giesi quale membro supplente della commissione consultiva interregionale, in rappresentanza della regione medesima;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il sig. Michele Di Giesi;

Decreta:

Il sig. Michele Di Giesi è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione pugliese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1970.

Delimitazioni dei territori delle regioni Abruzzi, Lazio, Molise e Puglie, nei quali possono essere applicate provvidenze a favore degli allevatori di ovini, danneggiati dalla siccità del 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che occorre procedere alla delimitazione delle zone al fine della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, a favore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità dell'annata in corso;

Sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti regioni: Abruzzi, Lazio, Molise e Puglie;

Decreta:

Si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088 e per gli scopi di cui alle premesse, nella loro intera estensione territoriale, le regioni Abruzzi, Lazio, Molise e Puglie.

Roma, addì 23 ottobre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(10830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 novembre 1970:

Casini Armando, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

(10975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « G. B. Brocchi » di Bassano del Grappa ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Vicenza n. 10323 del 29 luglio 1970, il preside del liceo classico « G. B. Brocchi » di Bassano del Grappa, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. prof. Virgilio Chini la somma di L. 1.050.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « dott. prof. Lorenzo Chini ».

(10758)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Arco

Con decreto 29 luglio 1970, n. 273, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arco (Trento), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 e 14 p. f. 4519/14 di metri quadrati 6318 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 novembre 1968 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10628)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex fosso Centocelle, in comune di Roma

Con decreto 18 settembre 1970, n. 415 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex fosso Centocelle, in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 949, mappale 26½ della superficie di mq. 155 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 4 giugno 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10651)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano di zona del comune di Potenza Picena

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche in data 21 ottobre 1970, n. 2675, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Potenza Picena (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1962, n. 167.

(10652)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante alle norme di attuazione del piano di zona del comune di Marano sul Panaro

Con decreto provveditoriale n. 982, in data 29 ottobre 1970, è stata approvata la variante alle norme di attuazione del programma di fabbricazione relativa ai fabbricati da costruire nell'ambito del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Marano sul Panaro con deliberazione consiliare n. 32 dell'8 aprile 1968.

Copia di tale decreto e' degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10781)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di La Spezia

Con decreto 15 marzo 1970 del Ministero della difesa di concerto col Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei relitti di terreno riportati nel catasto terreni del comune di La Spezia con i seguenti mappali: 220, 245, 268, 280, 360, 337 del foglio n. 9; 358, 360, 361, 362, 103, 124, 176, 196 del foglio n. 24; 4, 11, 16, 529, 533 del foglio n. 67; 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087 del foglio n. 68; 507, 508, 509, 510 del foglio n. 72.

(10629)

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 *aprile* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1970
registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 95

Il decreto presidenziale del 18 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1957, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 357, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1957, dispensa 52, pagina 3882, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valore militare « alla memoria » per attività partigiana in favore di Codani Ugo, come segue:

da Codani Ugo, in Cotani Ugo.

(10649)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Amatrice

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1970 ai sensi dell'articolo 67-*bis* del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è costituito fino a nuova disposizione, l'oasi di protezione della fauna denominata « Cocciano » nel comune di Amatrice provincia di Rieti i cui confini sono:

Nord: strada comunale Amatrice per S. Giusto, strada comunale Pagliarone fino al lago Scandarello; dal lago Scandarello, strada comunale Romanella fino alla frazione di Configno;

Ovest: dalla frazione di Configno alla strada nazionale di Picente, fino al bivio della frazione Cornelle di Sotto;

Sud: strada comunale Cornelle di Sotto, fino a raggiungere l'abitato delle frazioni Cornelle di Sopra e di Nommisci, quindi strada vicinale Colici fino ad incontrarsi con il torrente del Varco;

Est: dal torrente del Varco alla frazione San Lorenzo e Pinaco, lungo la strada comunale fino ad Amatrice.

(10632)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1970, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 149, l'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno, da utilizzare per la costruzione della sede e per l'impianto di campi sperimentali, della superficie di Ha 4.00.35 riportato nel catasto terreni del comune di Impruneta alla partita 1368, foglio n. 8, mappali 4, 6, 11, 12, 106, 221, 222, 223, 224, 225 di proprietà della signora Biganzoli Elisa in Guazzini.

(10630)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in località «Lago di Porta», in provincia di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1970 ai sensi dell'articolo 67-*bis* sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è costituita un'oasi di protezione della fauna in località «Lago di Porta» confinante a nord con il confine della provincia di Lucca e a sud-ovest con la strada provinciale.

(10631)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7264, in data 22 ottobre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del 3° circondario, con sede in Ferrara, deliberate dal consiglio dei delegati in data 15 giugno 1970.

(10653)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7180, in data 22 ottobre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, con sede in Alfonsine (Ravenna) deliberato dal consiglio dei delegati in data 27 aprile 1970.

(10654)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica dell'agro Sarnese-Nocerino, con sede in Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7086, in data 22 ottobre 1970, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'agro Sarnese-Nocerino con deliberato del commissario straordinario in data 10 agosto 1970.

(10655)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici di riparto effettivi delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1970, parte 2ª, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di alcuni medici di riparto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'«Avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(10620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.373.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10869)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.084.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10870)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.245.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10871)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.115.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10872)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.420.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10873)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.085.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10874)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.985.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10875)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 agosto 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1550/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	6,928
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,283
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	4,968
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	2,815
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	4,328
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	3,679
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1) .	2,678
11.01 F	Farina di riso	4,368
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	6,928
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . . .	4,283
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	4,968
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . .	2,815
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	4,328
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	3,679
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	2,678
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,368
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	3,311
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,292
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	6,718
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	5,459
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,815
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	4,416
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	2,815
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	3,311

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5.292
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco) (3)	8,398
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	2,815
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,203
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,283
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	2,815
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,759
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,292
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,203
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso	6,928
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11,02 E III (a)	4,283
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1%	5,520
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	4,416
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	2,815
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,759
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,203
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	3,311
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,297
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,676
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,235
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,900
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,474 8,542 (6)
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,585 6,383 (6)
11.07 B	Malto torrefatto	6,508 7,438 (6)
11.08 A I	Amido di granturco	0,219
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,410
11.08 A IV	Fecola di patate	0,219
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	0,219
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso (N × 6,25)	6,200
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63% in peso (N × 6,25)	0,272
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,286

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	0,219
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,286
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	0,219
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,967
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,967
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,967
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,967
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,967

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(6) Tale importo è applicabile solo alle esportazioni di malto d'orzo effettuate conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1321/70 della Commissione, del 6 luglio 1970, relativo all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1970-71.

ERRATA CORRIGE

I. Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 15 giugno 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 8815 e pag. 8818, v.d. 11.01 E (III), colonna II, rigo 12°, leggere « Farina di granturco che non figura al n. 11.01 E (II) (1) » anzichè « Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1) ».

II. Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 4839, v.d. 11.01 D (II), colonna II, rigo 8°, leggere « Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) » anzichè « Farina d'avena che non figura al numero 11.01 (I) (1) ».

pag. 4839, v.d. 11.02 A IV (a), colonna II, (semole e semolini d'avena, ecc.) al rigo 28° leggere « .... è inferiore od uguale al 2,3 % in peso .... » anzichè « .... è inferiore od uguale a 2 % in peso .... ».

III. Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 1° agosto 1970, i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi, deve essere apportata la seguente modificazione:

pag. 5086 la nota (5) va sostituita come segue:

« Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:

che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;

che ottengono almeno il 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron ».

(9593)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 4 marzo 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 183/70 e n. 375/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)	
		dal 1°-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 4-3-70
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	D. altri zuccheri e sciroppi		
	I. sciroppo di saccarosio	0,1412	0,1400
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1412	0,1400
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1412	0,1400
	IV. non nominati:		
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1412	0,1400
	b. sciroppi	0,1412	0,1400
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1412	0,1400
	F. zuccheri e melassi, caramellati:		
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1412	0,1400
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	C. altri:		
	I. zuccheri	0,1412	0,1400
	II. sciroppi	0,1412	0,1400
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 1°-2-70 al 28-2-70	**dal 1°-3-70 al 4-3-70**
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 10 del Regolamento C.E.E. n. 839/68 modificato dal Regolamento C.E.E. n. 447/69.

(10296)

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° aprile al 30 giugno 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4658: colonna 4, v.d. 19.03-B-I statistica 04, leggere il dazio ad valorem « 14,1 » anzichè « 14,4 »;

pag. 4658: colonna 3, v.d. 19.04 statistica 00, a fianco della denominazione delle merci « Tapioca, compresa quella di fecola di patate » mettere richiamo « (b) »;

pag. 4665: colonna 3, v.d. 35.05-B-I, II, III e IV, statistiche 07, 11, 14, 17, dopo la denominazione delle merci aggiungere « , in peso »;

pag. 4665: colonna 3, v.d. 38.12-A-I-a, A-I-b, A-I-c e A-I-d statistiche 01, 04, 07 e 11, dopo la denominazione delle merci aggiungere « , in peso ».

(10622)

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° luglio al 30 settembre 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 dell'8 luglio 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4457; nell'intestazione leggere il numero del Regolamento C.E.E. « 1059/69 » anzichè « 1959/69 »;

pag. 4463: colonna 5, v.d. 21.07-D-II-a-1 statistica 047 leggere il dazio specifico « 25.469 » anzichè « 25.496 ».

(10623)

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° aprile al 30 giugno 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 4 luglio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4357: colonna 3, v.d. 17.04 depennare richiamo (c) a fianco della denominazione della merce.

(10624)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di dodici ufficiali di stato maggiore di complemento al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero dodici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° febbraio 1947;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e Avanzamento Ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e Avanzamento Ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'ar-

ticolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali, che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 166

(Modello di domanda
su carta da bollo)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di dodici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e Avanzamento Ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . nato a .
(provincia di .) il . abitante
a (1) . . . . . (provincia . . . .) via .
. . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo;

2) . . . .

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(10609)

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 maggio 1908, n. 232, che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, concernente l'estensione delle disposizioni contenute nel suddetto regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ai professori dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 129, modificato con decreto ministeriale 5 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1969, registro n. 44 Difesa, foglio n. 225, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente d'astronomia e geodesia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1968, registro n. 54 Difesa, foglio n. 374, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso sopra indicato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visto il messaggio n. 310 in data 17 marzo 1969 e le lettere n. U.P.C./378, n. U.P.C./3365 e U.P.C./10604 rispettivamente in data 15 gennaio 1969, 29 marzo 1969 e 24 ottobre 1969 dell'Istituto idrografico della marina di Genova;

Considerato che il capitano di fregata Berlingieri Giovanni, avendo lasciato il servizio attivo il 31 gennaio 1969, non riveste più la qualifica di vice direttore dell'Istituto idrografico della marina e che il prof. Silvio Ballarin dell'istituto di geodesia e topografia della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è deceduto;

Considerato che alle prove d'esame, non ancora iniziatesi, occorre dare urgente attuazione in relazione alle esigenze di servizio dell'Istituto idrografico;

Considerato che, a norma dell'art. 11 del già citato regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, le cui disposizioni sono state estese con regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, ai professori dell'Istituto idrografico della marina, la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi deve essere presieduta dal vice direttore dell'Istituto idrografico;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto interministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1968, registro n. 54, foglio numero 374, col quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di astronomia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dei l'Istituto idrografico della marina, è modificato nel senso che il capitano di fregata Ezio Serra, nuovo vice direttore dello Istituto idrografico di Genova, è nominato, in sostituzione del capitano di fregata Giovanni Berlingieri, presidente della commissione esaminatrice ed il prof. Mariano Cunietti, ordinario di «Teoria e pratica delle misure» presso l'Istituto di topografia del Politecnico di Milano, è nominato, in sostituzione del prof. Silvio Ballarin, deceduto, membro della commissione esaminatrice stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Registro n. 50, *foglio n.* 371

(10659)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prolungamento della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378; che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 31 dicembre 1969 concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza 31 dicembre 1969 è integrato nel senso appresso indicato:

E' indetto per il mese di gennaio 1971 un prolungamento della seconda sessione di esami di Stato di abilitazione professionale. A detto prolungamento potranno presentarsi tutti i laureati che pur avendo chiesto di partecipare alla seconda sessione siano stati di fatto assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi; nonchè tutti coloro che conseguano il titolo accademico entro il 19 dicembre 1970.

Art. 2.

Gli articoli 4 e 5 dell'ordinanza 31 dicembre 1969 sono integrati come segue:

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario che termineranno il tirocinio semestrale di pratica posteriormente al 14 novembre 1970, e che intendano presentarsi al prolungamento della seconda sessione di esami di Stato sono tenuti a presentare la domanda entro il precitato termine con la osservanza delle medesime modalità stabilite dall'ordinanza 31 dicembre 1969 per tutti gli atri candidati. Essi peraltro dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione agli esami, di attendere al tirocinio pratico e dovranno, altresì, prima di adire l'esame di Stato, dimostrare di avere compiuto il tirocinio di pratica con apposita certificazione e con le modalità stabilite dall'art. 4 (commi ottavo e nono) dell'ordinanza sopra indicata.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico entro il 19 dicembre 1970, e che intendano presentarsi al prolungamento della seconda sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 14 novembre 1970 con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla precitata ordinanza (articoli 4 e 5).

Art. 3.

L'inizio delle prove per il prolungamento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è fissato al 15 gennaio 1971.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

(10656)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1970, registro n. 10, foglio n. 227, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per Uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carreira di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, è così costituita:

Presidente:

Baldin dott. ing. Bruno, Ispettore generale del genio civile;

Membri:

Borrelli dott. ing. Antonio, ingegnere capo del genio civile;

Bianco dott. ing. Vittorio Emanuele, ingegnere capo del genio civile;

Rosadà prof. Giorgio, ordinario di matematica e fisica presso il liceo classico « Marco Polo » di Venezia;

Canciani prof. Ruggiero, ordinario di agronomia ed estimo presso l'istituto tecnico per geometri di Mestre.

Segretario:

Padoan dott. Emilio, direttore di divisione dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 25.000 e per il restante importo di L. 975.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 18 settembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 212

(10795)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 1442 in data 19 dicembre 1969 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario della condotta consorziale di Palmanova-Gonars-Bagnaria Arsa;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario della condotta consorziale di Palmanova-Gonars-Bagnaria Arsa, è costituita come segue:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Toscano dott. Livio, vice prefetto ispettore f.f. della prefettura di Udine;

Spena dott. Antonio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo e uniti.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Trieste, addì 22 ottobre 1970

L'assessore: DEVETAG

(10797)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto del comune di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 1653 in data 22 gennaio 1970 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario della condotta comunale di Udine;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune di Udine;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario della condotta comunale di Udine, è costituita come segue:

Presidente:

Vella dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Toscano dott. Livio, vice prefetto ispettore f.f. della prefettura di Udine;

Spena dott. Antonio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Marcato prof. Arnaldo, docente di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bosa dott. Giuseppe, veterinario consorziale di Povoletto e uniti.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Udine.

Trieste, addì 22 ottobre 1970

L'assessore: DEVETAG

(10798)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103/2 del 25 luglio 1970 con cui la dott.ssa Sandra Bernuzzi, quale terza classificata nella graduatoria dei dichiarati idonei, è stata dichiarata vincitrice del posto di ufficiale sanitario nel comune di Cologno Monzese;

Vista la comunicazione datata 11 settembre 1970 con la quale la dott.ssa Sandra Bernuzzi dichiara di rinunziare alla suddetta nomina;

Visto il regolamento sui concorsi per il personale sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Orazio Santini, 4° classificato nella graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Cologno Monzese.

Il predetto assumerà servizio entro il 16 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 5 ottobre 1970

Il medico provinciale: SIGGIA

(10680)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1035 del 30 dicembre 1968 con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 214 del 20 febbraio 1970 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti i verbali delle sedute della commissione medesima e la graduatoria di merito da essa formulata;

Ritenute regolari e legittime le operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Buccella Raffaele	punti	67,800
2. Ridolfi Vincenzo	»	59,573
3. Di Biagio Enzo	»	58,000
4. Picchi Giuseppe	»	54,611
5. Isabella Mariano	»	54,168
6. Spolito Giorgio	»	52,500
7. Conte Angelo Giorgio	»	52,362
8. Dell'Aquila Alfredo	»	49,500
9. Pauri Alberto	»	49,000
10. Bruciati Mietti Bruno	»	46,500
11. Pasquali Cesarino	»	46,000
12. Calitri Vito	»	45,000
13. Attili Attilio	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 28 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9.3/1047 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pescara al 30 novembre 1968, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria consorziale a fianco di ciascuno indicata:

1) Buccella Raffaele: Farindola;
2) Ridolfi Vincenzo: Caramanico Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 28 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(10796)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.